



COMUNE DI PERUGIA

52 – AREA SERVIZI FINANZIARI

Regolamento per la definizione agevolata della Tassa sui rifiuti (TARI)

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Oggetto della definizione agevolata</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	Pag. 5
Art. 5	<i>Perfezionamento della procedura: mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	Pag. 6
Art. 6	<i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	Pag. 6
Art. 7	<i>Norma di chiusura ed entrata in vigore</i>	Pag. 6

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina della definizione agevolata della Tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Perugia, non riscossa a seguito dell'invio degli avvisi di pagamento bonari effettuata dal Gestore del servizio integrato di igiene urbana delegato alla riscossione e all'accertamento del tributo.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e facendo propria la facoltà concessa dall'articolo 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 2

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Relativamente alla Tassa sui rifiuti non versata e riferita alle annualità 2014-2016 i contribuenti morosi possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme indicate nella comunicazione di morosità e i relativi interessi;
 - b) le eventuali spese relative alla riscossione riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) gli eventuali interessi maturati successivamente.
2. I soggetti passivi della Tassa sui rifiuti, non in regola con l'obbligo dichiarativo di cui all'articolo 10 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale-Componente TARI, possono presentare la predetta dichiarazione a sanatoria entro il 30 giugno 2018 senza incorrere nell'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione ed omesso versamento nella fase dell'emissione degli avvisi di accertamento da parte del Gestore del servizio di igiene urbana.

Articolo 3

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2 comma 1, il contribuente debitore manifesta al Gestore del servizio la sua volontà di adesione mediante la presentazione di un'apposita istanza, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2018.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;

- b) tutti i dati identificativi del soggetto passivo (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
 - c) l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto;
 - d) l'indicazione del numero di rate nel quale il debitore intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cui al successivo comma 7;
 - e) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune e il Gestore del servizio mettono a disposizione l'apposita modulistica nel termine di cui al successivo comma 5.
 4. L'istanza deve essere presentata mediante consegna diretta al Gestore del servizio, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella modulistica predisposta dal Comune e dal Gestore del servizio. L'istanza si intende consegnata rispettivamente al momento della ricezione, alla data di consegna all'ufficio postale della raccomandata o alla data indicata nella ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
 5. Al fine di facilitare l'adesione alla procedura, il Gestore del servizio invia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai soggetti potenzialmente interessati alla definizione agevolata una comunicazione, con posta ordinaria o anche a mezzo mail o PEC, con la quale avvisa gli stessi dei debiti relativi alla Tassa sui rifiuti potenzialmente interessabili dalla definizione agevolata, risultanti insoluti al 31.12.2017.
 6. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ed in assenza di comunicazioni ostative da parte del Gestore del servizio, la medesima si intende accolta e il debitore è tenuto a provvedere al pagamento di quanto dovuto.
 7. Il Pagamento del debito risultante dalla definizione agevolata, da effettuarsi a favore del Comune mediante versamento con Modello F24, può avvenire con le seguenti modalità:
 - unica soluzione entro il 30 giugno 2018
 - a rate, nei seguenti termini: 1^a rata entro 30 giugno 2018, 2^a rata entro il 31 ottobre 2018, 3^a rata entro il 28 febbraio 2019, 4^a rata entro il 30 giugno 2019;Per importi complessivi superiori ad € 5.000,00 i contribuenti potranno richiedere al Gestore la dilazione in 24 rate mensili, oltre interessi legali, a decorrere dal mese di giugno 2018.
 8. Nel caso di proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge n. 3/2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, nelle modalità e nei tempi

eventualmente previsti dal decreto di omologazione della proposta o del piano.

9. Il contribuente, dopo aver provveduto al pagamento dell'intero importo dovuto per l'adesione alla definizione agevolata deve provvedere agli adempimenti eventualmente necessari al fine della cessazione della materia del contendere. In mancanza, la definizione agevolata non avrà efficacia e non produrrà effetti.
10. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2 comma 2, i soggetti passivi della TARI, non in regola con gli obblighi dichiarativi del tributo, il cui termine è scaduto il 30 giugno 2017, possono presentare la predetta dichiarazione entro e non oltre il 30 giugno 2018 senza incorrere nell'applicazione delle sanzioni in fase di accertamento del tributo.

Articolo 4

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Gestore del servizio, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza anteriore alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata. In tale caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed interessi, nonché delle spese di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Articolo 5
PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA.
MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO

1. La procedura di definizione agevolata di cui al presente regolamento si perfeziona con il versamento integrale e tempestivo delle somme dovute, come individuate ai sensi del precedente articolo 3, fatto salvo quanto indicato nel precedente articolo 3, comma 8, ultimo periodo.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Il pagamento delle somme dovute non può più essere in tale caso dilazionato o rateizzato.

Articolo 6
PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero coattivo delle somme oggetto della definizione agevolata.
2. Il Gestore del servizio, relativamente ai debiti definibili, non può avviare azioni esecutive ovvero iscrivere fermi amministrativi e ipoteche, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Articolo 7
NORMA DI CHIUSURA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti norme di legge in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune e del Gestore del servizio integrato di igiene urbana.